

NORME

Articolo 1 - Definizioni

1. Nel presente contratto si intende per:

Addebito Diretto	Pagamento a debito della Carta eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Titolare
Autenticazione forte	un'autenticazione del Titolare basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Titolare conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che il Titolare possiede; es. Carta) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Titolare; es. impronta digitale), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione
Banca Banca del Gruppo	Banca che stipula con il Cliente il presente contratto banca del Gruppo Intesa Sanpaolo (diversa dalla Banca) ove è possibile compiere alcuni tipi di Pagamento; l'elenco aggiornato delle Banche del Gruppo è indicato nel Foglio Informativo della Carta
Beneficiario	soggetto destinatario di un Pagamento a debito della Carta; può essere un Esercente
Bonifico in divisa Extra E.E.A.	bonifico a debito o a credito della Carta in una divisa diversa dall'euro o da quella di un Paese E.E.A. ove anche l'altro l'Intermediario coinvolto è situato in un Paese E.E.A.
Bonifico Paese Extra E.E.A.	bonifico a debito o a credito della Carta in tutte le divise ove l'altro Intermediario coinvolto non è situato in un Paese E.E.A.
Carta	carta prepagata rilasciata su richiesta del Cliente in base al presente contratto. La Carta comprende anche i seguenti dati, riportati sulla Carta stessa: numero identificativo (codice PAN), codice di sicurezza CVV2 e data di scadenza
Cliente	persona fisica che chiede l'emissione della Carta. Di regola coincide con il Titolare; non coincide nel caso di Cliente che chiede di intestare la Carta ad un terzo
Dispositivo mobile	apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Pagamenti tramite il "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" o tramite il "Servizio BANCOMAT Pay®"
Esercenti Filiale	esercenti convenzionati presso cui la Carta è utilizzabile filiale della Banca che stipula questo contratto
Giorno Lavorativo	giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali
Identificativo Unico	combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un rapporto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN)
Pagamento	operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito della Carta; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010
Paese E.E.A.	Stato appartenente all'Area Economica Europea (European Economic Area - E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein
Pagatore PIN POS	soggetto che effettua un Pagamento a credito della Carta codice personale segreto attribuito alla Carta l'apparecchiatura installata presso gli Esercenti per l'utilizzo della Carta, mediante la quale avvengono i Pagamenti (incluse le richieste di contante tramite il "Servizio Cash back")
Intermediario del Beneficiario	il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca
Intermediario del Pagatore	il prestatore di servizi di pagamento (PSP) scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca
Servizio a distanza	servizio della Banca che consente al Titolare di comunicare con la Banca mediante collegamento telematico o telefonico (es. internet banking). Le modalità di utilizzo del servizio sono indicate nella relativa guida disponibile sul Sito
Sito	sito internet della Banca
Terza Parte	prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizi di disposizione di ordini di pagamento
Titolare	persona fisica che utilizza la Carta
Università	l'Università degli Studi convenzionata che sottoscrive il contratto (<i>in caso di Carta Flash Up Studio e Flash Up Studio La Statale</i>).

Articolo 2 - Caratteristiche della Carta

1. Il Titolare, tramite la Carta può effettuare Pagamenti utilizzando i circuiti di pagamento i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre tipologie di Pagamento indicate in contratto, entro il limite costituito dal saldo della Carta e, inoltre, entro gli specifici limiti indicati in contratto. In particolare, la Carta consente di:

- a) effettuare Pagamenti, anche su internet, presso gli Esercenti;
- b) effettuare prelievi di contante presso le filiali della Banca e presso gli sportelli automatici abilitati e richiedere contante tramite il Servizio Cash back di cui all'art. 9bis;
- c) disporre bonifici presso le filiali della Banca, presso gli sportelli automatici abilitati o attraverso il Servizio a distanza, se il Titolare vi abbia aderito;
- d) disporre l'accredito sulla Carta di stipendi, pensioni o, in genere, di emolumenti e bonifici; per questi Pagamenti la Banca può stipulare convenzioni con il Pagatore che prevedono che i dati del Titolare e della Carta necessari per l'esecuzione dei Pagamenti siano comunicati al Pagatore dalla Banca stessa; la comunicazione dei dati potrà avvenire anche per via telematica;
- e) effettuare il Pagamento di bollettini postali e altri documenti di pagamento - purché emessi da soggetti convenzionati con la Banca - presso gli sportelli automatici abilitati o attraverso il Servizio a distanza, se il Titolare vi abbia aderito; l'elenco aggiornato delle tipologie dei Pagamenti effettuabili e dei soggetti convenzionati è indicato nel Foglio Informativo della Carta;
- f) disporre Addebiti Diretti; l'elenco aggiornato delle tipologie di Addebiti Diretti effettuabili è indicato nel Foglio Informativo della Carta (ad es. domiciliazione di determinati tipi di utenze tramite procedura di Addebito Diretto Unico Europeo - ADUE)
- g) ricevere invii di denaro tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis.

2. La Carta può essere avvalorata - con le modalità previste al comma 1 lett. d) e all'art. 6 e all'art. 6bis - fino ad un importo massimo di 10.000 euro. Pertanto, l'accredito sulla Carta è eseguito dalla Banca a condizione che il saldo complessivo della Carta non superi il valore di 10.000 euro. Se l'importo da accreditare determina il superamento di tale valore, la Banca non esegue l'accredito e pone l'importo non accreditato a disposizione del Titolare presso la Filiale, provvedendo ad avvisare il Titolare medesimo; tuttavia, l'ordine di accredito è rifiutato:

- quando l'accredito sulla Carta è disposto presso la Banca o presso una Banca del Gruppo (ad esempio nel caso di operazioni di ricarica) e l'importo da accreditare comporta il superamento dell'importo massimo valorizzabile sulla Carta, l'ordine di accredito è rifiutato, oppure
- quando l'accredito sulla Carta è ricevuto tramite il servizio di cui all'art. 6bis e l'importo da accreditare comporta il superamento dell'importo massimo valorizzabile sulla Carta.

3. L'importo avvalorato sulla Carta si riduce a seguito dei Pagamenti effettuati a debito della Carta, nonché per l'addebito degli importi dovuti alla Banca in base al presente contratto.

4. Gli importi avvalorati sulla Carta sono infruttiferi.

(Nel caso di Carta Superflash o Carta Pensione o Flash Up si applica il seguente 5° comma)

5. La Carta è utilizzabile fino alla data di scadenza indicata sulla stessa. La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca; non è previsto in questo caso un costo di riemissione della Carta. La Carta non viene sostituita automaticamente dalla Banca se la stessa, 60 giorni prima della data di scadenza, risulti inutilizzata da oltre un anno o se il Titolare non abbia provveduto al pagamento di tutto quanto nel frattempo dovuto alla Banca; verificandosi una di tali condizioni, il contratto cessa alla data di scadenza della Carta.

(Nel caso di Carta Flash Up Studio o Flash Up Studio La Statale si applica il seguente 5° comma)

5. La Carta è utilizzabile fino alla data di scadenza indicata sulla stessa. La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca, salvo che la funzione di carta universitaria o il rapporto di studio o di lavoro del Titolare con l'Università siano cessati; non è previsto in questo caso un costo di riemissione della Carta.

(Nel caso di Carta Superflash Federico II Napoli si applica il seguente 5° comma)

5. La Carta è utilizzabile fino alla data di scadenza indicata sulla stessa. La Carta in scadenza viene sostituita una sola volta su iniziativa della Banca; non è previsto in questo caso un costo di riemissione della Carta.

Articolo 2bis -Pagamenti disposti tramite Terza Parte

1 Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Titolare è intestatario del Servizio a distanza tramite internet a cui la Carta è collegata in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

2 Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.

3 La Banca può rifiutare l'accesso alla Carta alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato alla Carta medesima da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Titolare verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso alla Carta alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

4 In ogni caso la Banca, se riceve dal Titolare la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l'accesso alla Carta alla Terza Parte. Il Titolare può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza a cui la Carta è collegata.

5 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra Titolare e Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest'ultima. Il Titolare si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Articolo 2ter - Servizio Instant Issuing (Questo articolo si applica solo alla Carta Superflash)

1. In caso di emissione della Carta o di riemissione della stessa (ad esempio per furto o smarrimento), il Titolare può chiedere - prima dell'attivazione della Carta e tramite il Servizio a distanza - l'attivazione del Servizio Instant Issuing.

2. Il Servizio Instant Issuing consente di:

a) conoscere, tramite il Servizio a distanza, i seguenti dati della Carta: numero identificativo (codice PAN), codice di sicurezza CVV2 e la data di scadenza della Carta. Ai predetti dati della Carta si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 8.

b) effettuare i Pagamenti mediante:

- il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 10, digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella guida al Servizio a distanza;
- il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. 41.

Le modalità con cui attivare il Servizio Instant Issuing e conoscere i dati della Carta sono indicate nella guida al Servizio a distanza.

3. Prima dell'attivazione della Carta, tutti gli altri Pagamenti previsti dal contratto sono inibiti, ad eccezione di quelli a credito della Carta (es. ricarica).

4. Il Servizio Instant Issuing non è attivabile in caso di rinnovo della Carta a scadenza o di richiesta di duplicato.

Articolo 2ter - Servizio Instant Issuing (Questo articolo si applica solo alla Carta Pensione)

1. In caso di emissione della Carta o di riemissione della stessa (ad esempio per furto o smarrimento), il Titolare può chiedere - prima dell'attivazione della Carta e tramite il Servizio a distanza - l'attivazione del Servizio Instant Issuing.

2. Il Servizio Instant Issuing consente di:

a) conoscere, tramite il Servizio a distanza, i seguenti dati della Carta: numero identificativo (codice PAN), codice di sicurezza CVV2 e la data di scadenza della Carta. Ai predetti dati della Carta si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 8.

b) effettuare i Pagamenti mediante:

- il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 10, digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella guida al Servizio a distanza;
- il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. 41.

Le modalità con cui attivare il Servizio Instant Issuing e conoscere i dati della Carta sono indicate nella guida al Servizio a distanza.

3. Prima dell'attivazione della Carta, tutti gli altri Pagamenti previsti dal contratto sono inibiti, ad eccezione di quelli a credito della Carta (es. ricarica).

4. Il Servizio Instant Issuing non è attivabile in caso di rinnovo della Carta a scadenza o di richiesta di duplicato.

Articolo 3 - Titolarità della Carta (Questo articolo si applica solo alla Carta Superflash e alla Carta Pensione)

1. Il Titolare della Carta è il Cliente oppure il diverso soggetto da questi indicato nel contratto.

2. La Carta può essere utilizzata solo dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi.

3. Se il Titolare della Carta è diverso dal Cliente, le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca al Cliente sono pienamente efficaci anche nei confronti del Titolare; ugualmente le comunicazioni relative al presente contratto effettuate dalla Banca al Titolare sono pienamente efficaci anche nei confronti del Cliente. È onere del Cliente e del Titolare informarsi reciprocamente circa le comunicazioni ricevute dalla Banca, nonché circa le vicende della Carta che sono di reciproco interesse (ad es. recesso).

Articolo 3 - Titolarità della Carta (Questo articolo si applica solo alla Carta Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale e Flash Up)

1. Intestatario della Carta è il Titolare.
2. La Carta può essere utilizzata solo dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi.

Articolo 3 - Titolarità della Carta (Questo articolo si applica solo alla Carta Superflash Federico II Napoli)

1. La Carta può essere utilizzata solo dal Titolare e non può essere ceduta o data in uso a terzi.

Articolo 4 - Consegna e custodia della Carta e del PIN - Attivazione della Carta

1. La Banca consegna la Carta e il PIN al Titolare. Il Titolare non appena in possesso della Carta, deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto.
2. Il Titolare, non appena li riceve, deve custodire con ogni cura la Carta ed il PIN adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;
 - utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;
 - custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;
 - utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a email o telefonate che richiedano di inserire o comunicare tue informazioni personali o i dati della Carta);
 - seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul Sito (es. annotare e recare sempre con sé i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo articolo 8; verificare spesso i movimenti e il saldo della Carta)
3. L'attivazione della Carta è effettuata al momento della consegna della stessa in filiale oppure, in caso di spedizione per posta, può essere attivata dal Titolare mediante il Servizio a distanza e con le modalità indicate nella guida al Servizio a distanza.
(Nel caso di Carta Superflash o Carta Pensione si applica il seguente 4° comma)
4. Dopo l'attivazione, il Titolare può visualizzare i dati della Carta anche tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, secondo le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza.

Articolo 5 - Utilizzo della Carta - Utilizzo della Carta all'estero - Sostituzione della Carta - Successive comunicazioni del PIN - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti

1. Le modalità di utilizzo della Carta sono indicate nel presente contratto e nelle istruzioni operative consultabili sul Sito.
2. La Carta è utilizzabile anche all'estero nei Paesi ove sono disponibili i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e secondo le disposizioni valutarie vigenti. (cd. Profilo Mondo). Per i Pagamenti presso sportelli automatici e per quelli presso Esercenti non effettuati su internet o tramite telefono (cd. Operazioni tramite POS fisici):
 - successivamente al rilascio il Titolare può chiedere di limitare l'utilizzo della Carta all'estero ai soli Paesi tempo per tempo indicati nell'elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (cd. Profilo Limitato); inoltre, in ogni momento, il Titolare può modificare l'operatività scelta passando dal Profilo Limitato al Profilo Mondo e viceversa; nella richiesta il Titolare può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno;
 - la richiesta può essere effettuata dal Titolare:
 - telefonando al numero telefonico comunicato dalla Banca;
 - tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata;
 - tramite richiesta scritta in Filiale;
 - la richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all'eventuale termine indicato o fino alla successiva richiesta di modifica;
 - se la Carta è utilizzata fuori dall'area geografica consentita, il Pagamento non viene eseguito; la Banca può segnalare al Titolare tale utilizzo mediante un messaggio SMS al numero dell'utenza cellulare fornito dal Titolare stesso, nonché contattare per telefono il Titolare; nel corso di questa telefonata il Titolare può fare la richiesta di estensione di utilizzo.
3. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature sulle quali la Carta è utilizzabile, il Titolare è obbligato a non effettuare operazioni e così pure in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta; in quest'ultimo caso il Titolare deve consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.
4. La Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza. La sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene a condizione che il Titolare abbia trasmesso la documentazione prevista dal successivo articolo 8.
5. In caso di dimenticanza del PIN il Titolare può chiedere che gli sia comunicato il PIN dimenticato; la richiesta può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - personalmente in Filiale;
 - tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.La richiesta non comporta il blocco della Carta.
6. Prima della esecuzione di un Pagamento il Titolare può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni in Filiale verbalmente.
7. Il Cliente e, se diverso, il Titolare prendono atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento a cui la Carta è collegata. In questo modo gli Esercenti a cui il Cliente, o se diverso il Titolare ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta.

Articolo 6 - Ricarica della Carta

1. La ricarica può essere effettuata, anche da un terzo, con una delle modalità indicate nella tabella di seguito riportata. Inoltre, sul Foglio Informativo della Carta sono indicate eventuali ulteriori modalità per la ricarica rese disponibili tempo per tempo presso soggetti terzi in forza di appositi accordi stipulati dalla Banca.

Dove	Come
Presso uno sportello automatico abilitato della Banca o delle Banche del Gruppo	<ul style="list-style-type: none">• con una carta di pagamento, anche non emessa dalla Banca, abbinata ai circuiti indicati sullo sportello

	<ul style="list-style-type: none"> automatico in contanti, presso gli sportelli automatici abilitati che consentono tale opzione. A tal fine è necessario l'utilizzo della Carta e del PIN.
Presso le filiali della Banca	<ul style="list-style-type: none"> in contanti mediante addebito in conto corrente
Tramite il Servizio a distanza della Banca o di una Banca del Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> con addebito su un conto corrente, su una carta "Superflash" o su altra carta abilitata indicata sul Foglio Informativo

2. La ricarica può inoltre essere effettuata - anche da un terzo - attivando il servizio di ricarica automatica, che comporta la ricarica di un importo fisso, indicato dal soggetto richiedente la ricarica, quando il saldo della Carta scende al di sotto di un determinato importo o in base a una frequenza stabilita da tale soggetto. Le caratteristiche del servizio di ricarica automatica sono descritte nel Foglio Informativo della Carta.

3. Le operazioni di ricarica sono considerate quali Pagamenti a credito della Carta.

Articolo 6bis - Servizio di ricezione denaro

1. Il servizio consente di ricevere tramite la Carta gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia o all'estero:

- titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano anche abilitate all'invio di denaro tramite il servizio;
- Esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo della Carta, che siano abilitati all'invio di denaro tramite il servizio.

Il Titolare per poter ricevere il denaro tramite il servizio deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta (PAN) e il proprio nome e cognome.

2. L'importo del Pagamento viene accreditato sulla Carta dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma del Pagamento da parte del circuito di pagamento tramite il quale il Pagamento stesso è eseguito.

3. La Banca respinge il Pagamento ricevuto e non accredita il relativo importo sulla Carta nei seguenti casi:

- l'importo del Pagamento ricevuto supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo della Carta e non sono modificabili dal Titolare o, se diverso, dal Cliente; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. 7 o dell'art. 21;
- l'accredito dell'importo del Pagamento ricevuto comporta il superamento del limite massimo di avvaloramento della Carta;
- la Carta è bloccata o sospesa per qualsivoglia ragione.

4. La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 23 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.

Articolo 7 - Sospensione della Carta

1. La Banca può sospendere l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato. La Banca comunica la sospensione e le relative motivazioni al Titolare - se possibile preventivamente oppure immediatamente dopo - verbalmente (anche per telefono), tramite SMS (se è attivo il Servizio Informativo SMS di cui all'art. 20 e sulla stessa utenza cellulare) o per iscritto, all'indirizzo indicato in contratto oppure tramite posta elettronica, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

2. Sempre per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile possono trattenere la Carta stessa. In tali casi il Titolare è tenuto a prendere contatto con la Filiale.

3. La sospensione della Carta non comporta l'automatica sospensione del Servizio BANCORMAT Pay®.

Articolo 8 - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato - Responsabilità per l'utilizzo non autorizzato

1. Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell'appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato della Carta, del PIN, il Titolare deve chiedere immediatamente il blocco della Carta con una delle seguenti modalità:

- telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita) e annotando il "numero di blocco" che viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;
- tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo;
- segnalando nel più breve tempo possibile l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma.

Inoltre, il Titolare deve:

- entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
- entro due giorni lavorativi dal momento del blocco, inviare alla Banca, con le modalità sopra previste al punto b) e c), oppure consegnare presso l'Università (in caso di Carta Flash Up Studio La Statale o Carta Flash Up Studio), copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva.

Il blocco della Carta non comporta l'automatico blocco del Servizio BANCORMAT Pay®.

2. La segnalazione è opponibile alla Banca:

- se effettuata con le modalità di cui al punto a) del comma precedente, dal momento in cui il Titolare riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;
- se effettuata con le modalità del punto b) del comma precedente, dal momento in cui il Titolare riceve tramite il Servizio a distanza la comunicazione di avvenuto blocco;
- se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
- se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:
 - dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l'orario di apertura dello sportello;
 - dalle ore 24.00 del Giorno Lavorativo successivo a quello della ricezione, se la comunicazione perviene oltre l'orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo;

fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).

3. La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Titolare deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta con una delle seguenti modalità:

- a) recandosi personalmente in Filiale;
- b) tramite il Servizio a distanza a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità del medesimo.

A seguito della richiesta di sostituzione la Banca consegna al Titolare la Carta ed il PIN. Tuttavia, in caso di blocco a seguito di smarrimento, la Banca può consentire la rimozione del blocco se il Titolare comunica alla Banca stessa il ritrovamento della Carta; la comunicazione può essere fatta con le modalità previste in questo comma per la richiesta di sostituzione; la rimozione del blocco è efficace nei tempi comunicati dalla Banca al momento della ricezione della richiesta.

4. Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Pagamenti non autorizzati qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'art. 4 e al presente articolo con dolo o colpa grave. Tuttavia, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita:

- se la Banca per l'esecuzione dei Pagamenti non esige un'Autenticazione forte del Titolare;
- se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere notati dal Titolare prima di un Pagamento.

Inoltre, il Titolare non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel contratto.

5. Il comma 4 non si applica se il Titolare è non consumatore. In questo caso, prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da Pagamenti non autorizzati, se il Titolare stesso abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, nel caso in cui non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'art. 4 e al presente articolo.

6. A partire dal momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Titolare non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo della Carta, salvo il caso di dolo del Titolare stesso.

Articolo 9 - Consenso all'esecuzione dei Pagamenti

1. Le operazioni di prelievo di contante possono essere effettuate presso gli sportelli automatici in cui è presente il marchio di uno dei circuiti cui la Carta è abilitata oppure presso le filiali della Banca. Il consenso all'esecuzione delle operazioni di prelievo di contante è dato:

- presso gli sportelli automatici mediante l'utilizzo della Carta e la digitazione del PIN;
- presso le filiali della Banca mediante presentazione di un apposito modulo sottoscritto dal Titolare, unitamente alla Carta e ad un documento di identità in corso di validità.

Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono effettuate con le modalità previste all'art. 9bis.

2. Il consenso all'esecuzione degli altri Pagamenti a debito è dato con una delle seguenti modalità:

- mediante l'utilizzo della Carta e la digitazione del PIN;
- mediante l'utilizzo della Carta e l'apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente; in questo caso, la memoria di spesa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta sulla Carta e sul presente contratto;
- mediante il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 10;
- mediante il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. 41;
- mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta; i Pagamenti effettuati con questa modalità:

- sono convalidati mediante digitazione del PIN o firma della memoria di spesa;
- possono essere effettuati senza digitazione del PIN se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l'importo cumulativo dei Pagamenti effettuati a partire dalla data dell'ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro; esse si intendono convalidati mediante il solo utilizzo del Supporto plastico abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;
- mediante il Servizio a distanza, se il Titolare vi abbia aderito; questa modalità di pagamento è descritta e regolata nel contratto relativo al Servizio a distanza;
- mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo;
- con le modalità indicate al successivo art. 30 per gli Addebiti Diretti;
- mediante comunicazione all'Esercente dei:

- dati della Carta, in caso di Pagamenti su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici;
- della carta virtuale di cui all'art. 10 comma 2, in caso di, ordini per corrispondenza o ordini telefonici.

In questi casi, l'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto o di prenotazione eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Titolare, fermo comunque restando l'obbligo del Titolare di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

3. Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un Pagamento presso un Esercente (art. 2 comma 1 lett. a) l'importo esatto del Pagamento non è noto, la Banca blocca sulla Carta i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Titolare. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo del Pagamento e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo del Pagamento sulla Carta.

4. Il Titolare deve esibire, su richiesta degli Esercenti, un documento di identità in corso di validità. Eseguito il Pagamento l'Esercente consegna copia della memoria di spesa. Nel caso di Pagamenti con modalità contactless effettuati senza digitazione del PIN, la memoria di spesa è consegnata al Titolare solo su sua richiesta.

5. I rapporti contrattuali con gli Esercenti inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta sono distinti e autonomi rispetto al contratto di rilascio della Carta. La Carta potrebbe non essere accettata da alcuni Esercenti, ad esempio a causa dell'intervenuta revoca o sospensione della convenzione con l'Esercente.

6. In deroga ai commi 1 e 2, per i Pagamenti a debito della Carta effettuati presso le filiali della Banca, il consenso all'esecuzione è dato mediante presentazione di un apposito modulo sottoscritto dal Titolare, unitamente alla Carta e ad un documento di identità in corso di validità.

7. Per l'esecuzione del Pagamento il Titolare deve fornire gli eventuali dati richiesti al momento del conferimento dell'ordine. Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

8. Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Articolo 9bis - Servizio Cash back

1. Il Servizio Cash back consente al Titolare di chiedere a un Esercente abilitato in Italia o anche all'estero, di fornirgli contante nel contesto di un Pagamento di importo superiore ad 1 euro effettuato tramite un POS fisico nei confronti dell'Esercente stesso. Tale richiesta deve essere fatta prima che il Titolare presti il proprio consenso all'esecuzione del Pagamento. Il Titolare non può richiedere contante tramite il Servizio Cash back se il Pagamento è effettuato presso un Esercente appartenente alle categorie merceologiche indicate nel Foglio Informativo della Carta.

2. Il Titolare presta il proprio consenso all'esecuzione del Pagamento, comprensivo dell'importo del contante richiesto, con Autenticazione forte mediante:

- inserimento della Carta nelle apparecchiature POS e digitazione del PIN;
- avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza e digitazione del PIN;

- il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui all'art. 41.
- 3. Il Titolare può effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back entro il "Limite giornaliero delle richieste di contante tramite il Servizio Cash back" indicato nei "Limiti operativi" in questo contratto. Tale limite:
 - non è modificabile dal Titolare o, se diverso, dal Cliente;
 - è modificabile dalla Banca, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. 7 o dell'art. 21.
- 4. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 23 relativi alla sospensione della Carta e alla durata e cessazione del contratto.

Articolo 10 - Servizio Pagamenti sicuri internet

1. Il Servizio Pagamenti sicuri internet consente di fare Pagamenti presso Esercenti su internet con le modalità indicate in questo articolo.
 2. Il Titolare può:
 - richiedere, tramite il Servizio a distanza della Banca, una o più carte virtuali. Le modalità per fare la richiesta del numero di carta virtuale e le tipologie di carte virtuali disponibili sono indicate nella guida del Servizio a distanza.
 3. I Pagamenti presso Esercenti su internet:
 - possono essere effettuati digitando i dati della carta virtuale o della Carta e le credenziali di autenticazione indicate nella guida al Servizio a distanza; questa modalità è utilizzabile sui siti degli Esercenti certificati dal circuito di pagamento indicato sulla Carta come conformi ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa applicabile;
 - possono essere effettuati digitando soltanto i dati della carta virtuale o della Carta nei casi indicati nel Foglio Informativo.
- Ai dati della carta virtuale si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 11. Alle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti nel contratto del Servizio a distanza.
4. La sospensione e il recesso dal Servizio Pagamenti sicuri internet da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 23.

articolo 10-bis - Esecuzione di Pagamenti ricorrenti

1. Il Titolare può prestare il consenso all'esecuzione di una serie di Pagamenti ricorrenti. In tal caso, il consenso è rilasciato con le modalità indicate all'articolo 9, comma 2, punti primo, secondo, terzo, quarto, quinto, e nono.
2. I Pagamenti sono disposti dall'Esercente sulla base del consenso rilasciato dal Titolare ai sensi del precedente comma 1.
3. L'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Titolare, fermo restando comunque l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.
4. Se il Titolare intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all'Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l'esecuzione di tali Pagamenti. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente.
5. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, il Titolare deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all'Esercente con la massima sollecitudine.

articolo 10-ter - Richiesta di rimborso di Pagamenti ricorrenti per i quali è stato prestato il consenso

1. Entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito della Carta, il Titolare può chiedere il rimborso di Pagamenti ricorrenti per i quali ha prestato il consenso, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - nel consenso al Pagamento non era indicato l'importo della stessa;
 - l'importo del Pagamento supera quello che il Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.
2. La richiesta va fatta per iscritto e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in presenza di tale prova, la Banca rimborsa l'importo del Pagamento entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in assenza di tale prova, la Banca non è tenuta al rimborso.
3. La Banca non è inoltre tenuta al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - il Titolare ha rilasciato il consenso all'esecuzione del Pagamento direttamente alla Banca;
 - le informazioni sul Pagamento sono state messe a disposizione del Titolare almeno quattro settimane prima dell'addebito dell'Operazione.

Articolo 11 - Revoca dell'ordine di Pagamento

1. L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Titolare, salvo che si tratti di un bonifico con data futura (inclusi gli ordini di bonifico permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
2. L'ordine di bonifico con data futura può essere revocato entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 13.
3. La revoca deve essere chiesta per iscritto in Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
4. Nel caso di ordine di bonifico permanente, il Titolare deve indicare se intende revocare solo il primo ordine successivo oppure tutti i bonifici da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione anche di tutti i bonifici da eseguire dopo la revoca stessa.
5. L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Titolare, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un bonifico con data futura; in quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal titolare entro il termine di cui al comma 2.

Articolo 12 - Pagamenti in divisa estera

1. L'importo dei Pagamenti in una divisa diversa dall'euro è addebitato o accreditato sulla Carta previa conversione in euro:
 - per i Pagamenti presso un Esercente (di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), per i Pagamenti ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis e per quelli effettuati tramite il Servizio Cash back di cui all'art. 9bis, al cambio applicato dal circuito di pagamento tramite il quale il Pagamento è eseguito;
 - per gli altri Pagamenti, al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione di conversione.
2. I Pagamenti a credito della Carta in una divisa diversa dall'euro sono effettuati previa conversione in euro al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell'operazione di conversione.
3. Ai sensi della normativa europea sulle commissioni di conversione valutaria, la Banca, dopo che il Titolare ha effettuato un prelievo presso uno sportello automatico o un pagamento presso un Esercente, in una divisa UE diversa dall'euro, gli invia, gratuitamente, una comunicazione che:
 - indica il totale dei costi per la conversione valutaria espresso come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in euro, disponibili, pubblicati dalla Banca Centrale Europea (BCE);
 - viene trasmessa solo in modalità elettronica:
 - a) via email all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Titolare alla Banca per il Servizio a distanza, nel caso in cui il Titolare ha attivo questo Servizio; viene inviata anche tramite notifica sull'applicazione software del Servizio a distanza installata sul Dispositivo mobile del Titolare se il servizio di ricezione notifiche è attivo,
 - b) tramite SMS al numero di cellulare comunicato dal Titolare alla Banca, se il Titolare non ha un Servizio a distanza attivo, anche nel caso in cui ne sia intestatario;
 - nell'arco del mese viene trasmessa solo una volta per ciascuna divisa UE; viene quindi nuovamente inviata se, nell'arco dello stesso mese, il Titolare effettua un prelievo o un pagamento in un'altra divisa UE, differente da quella per cui ha già ricevuto la precedente comunicazione.

Il Titolare può richiedere di non ricevere più la comunicazione. La richiesta va fatta tramite il Servizio a distanza nel caso sub a) o rivolgendosi alla Filiale nel caso sub b). Con le stesse modalità il Titolare può successivamente richiedere di ripristinare il rinvio della comunicazione.

Articolo 13 - Ricezione degli ordini e tempi di esecuzione dei Pagamenti

1. Per i Pagamenti presso un Esercente (di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), l'ordine si considera ricevuto dalla Banca nella data in cui è trasmesso ad essa dal circuito di pagamento tramite il quale il Pagamento è stato effettuato. L'importo del Pagamento è accreditato all'Intermediario dell'Esercente nei termini previsti dal circuito di pagamento utilizzato.

2. Per i Pagamenti a debito della Carta diversi da quelli di cui al comma precedente, l'ordine si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo. Tuttavia, l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo se è presentato:

- tramite lo sportello automatico abilitato, oltre le ore 17.30;
 - mediante il Servizio a distanza via internet (anche quando l'ordine è disposto tramite Terza Parte), oltre i limiti orari indicati nel relativo contratto.
- La Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.

3. I Pagamenti di cui al comma 2 sono eseguiti mediante accredito del relativo importo all'Intermediario del Beneficiario come segue:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato, tramite il Servizio a distanza via internet (anche quando l'ordine è impartito tramite Terza Parte) entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Per i Pagamenti di cui al comma 2 in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro l'importo, previa conversione, è accreditato all'Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5. Per alcuni tipi di Pagamento, il Titolare può indicare nell'ordine che il Pagamento deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato, tramite il Servizio a distanza via internet (anche quando l'ordine è impartito tramite Terza Parte) o tramite Terza Parte, il giorno lavorativo precedente la data indicata dal Titolare per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Titolare per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Titolare per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario.

6. Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sulla Carta.

7. Per i bonifici da eseguire in data futura e per quelli presentati oltre i limiti orari di cui al comma 2, la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione, riducendo di conseguenza l'importo disponibile sulla Carta. Se il Titolare ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l'eventuale esercizio della suddetta facoltà.

8. L'importo del Pagamento a favore della Carta è accreditato non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca, tenuto conto dei tempi tecnici necessari. Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, il relativo importo è accreditato sulla Carta, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Articolo 14 - Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca

1. La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.

2. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Titolare verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.

3. In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione l'ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.

Articolo 15 - Registrazione dei Pagamenti

1. L'accredito e l'addebito sulla Carta relativo alle operazioni di caricamento (inclusi gli invii di denaro ricevuti tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis), di utilizzo e di estinzione è eseguito in base alle registrazioni effettuate, a seconda dei casi, dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione o dai sistemi informatici della Banca (o di società del Gruppo Intesa Sanpaolo).

Articolo 16 - Richiesta di rettifica

1. Nel caso di:

- Pagamento per il quale non è stato prestato il consenso oppure derivante dall'utilizzo non autorizzato della Carta (indicati anche come "Pagamenti non autorizzati");
- Pagamento eseguito in modo inesatto;
- mancata esecuzione di un Pagamento;

il Titolare può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.

2. La richiesta deve essere presentata alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo senza indugio non appena il Titolare è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento.

Se il Titolare presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.

3. Se il Titolare è non consumatore il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di addebito o accredito. Per alcuni tipi di Addebito Diretto è previsto un termine maggiore che è specificato nel Foglio Informativo (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un Pagamento non autorizzato è di 13 mesi).

Articolo 17 - Pagamenti non autorizzati

1. Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica - rimborsa l'importo del Pagamento, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Titolare previsti all'art. 8 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito del Pagamento. Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, procedendo al riaddebito della Carta entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

Articolo 18 - Mancata o inesatta esecuzione

1. La Banca è responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione del Pagamento a debito della Carta. Tuttavia la Banca non è responsabile:

- se l'ordine di Pagamento non è pervenuto alla Banca dal circuito tramite il quale il Pagamento è stato disposto oppure è pervenuto in modo inesatto;
- se la Banca prova che l'Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l'importo del Pagamento, a seconda del caso:

- nei tempi previsti dall'art. 13 o, per i Pagamenti previsti all'art. 2 comma 1 lett. a), con lieve ritardo rispetto a tali tempi; oppure
 - nei tempi previsti dall'art. 33 o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;
 - in caso di uso illecito della Carta da parte del Titolare.
2. La Banca, nel caso in cui sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sulla Carta, a seguito della richiesta ai sensi dell'art. 16, ripristina la situazione della Carta come se il Pagamento non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito sulla Carta dell'importo del Pagamento.
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito della Carta, la Banca è responsabile nei confronti del Titolare se è dimostrato che essa ha ricevuto:
- a) l'importo del Pagamento dall'Intermediario del Pagatore, o
 - b) in caso di accredito sulla Carta ricevuto tramite il Servizio di ricezione denaro di cui all'art. 6bis, la conferma del Pagamento da parte del circuito di pagamento tramite il quale il Pagamento stesso è eseguito.
- Questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo, nel caso sub a), o la conferma, nel caso sub b).
4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo del Pagamento sulla Carta con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta
5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Titolare oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
7. Se il Titolare è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.

Articolo 19 - Imputazione delle spese del Pagamento

1. Il Titolare non può disporre:
- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
 - né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del Beneficiario.
2. Se il Titolare dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

articolo 20 - Servizio informativo SMS - Altri servizi informativi

1. Il servizio informativo SMS prevede l'invio, sull'utenza cellulare indicata all'atto dell'attivazione del servizio, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un Pagamento di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Il messaggio può indicare il saldo disponibile della Carta. Il costo dei messaggi ricevuti è addebitato direttamente dal gestore telefonico secondo le proprie tariffe. L'elenco aggiornato dei gestori telefonici tempo per tempo abilitati al servizio informativo SMS è riportato nel Foglio informativo della Carta.
2. Il servizio informativo SMS può essere attivato al momento del rilascio della Carta oppure successivamente, per iscritto in Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo.
3. Il servizio informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite SMS all'utenza indicata, mediante il Servizio a distanza o per posta ordinaria.
4. La disattivazione del servizio informativo SMS può essere richiesta in qualsiasi momento per iscritto alla Filiale o tramite il Servizio a distanza se previsto dalle funzionalità del medesimo. Nei rapporti tra Cliente e Intestatario valgono le seguenti regole:
- se la disattivazione è richiesta dal Cliente e il servizio era stato attivato dall'Intestatario diverso dal Cliente, il Cliente deve preventivamente acquisire dall'Intestatario l'autorizzazione scritta alla disattivazione;
 - se la disattivazione è richiesta dall'Intestatario, diverso dal Cliente, e il servizio era stato attivato dal Cliente, l'Intestatario deve preventivamente acquisire dal Cliente l'autorizzazione scritta alla disattivazione.
- La Banca non ha tuttavia l'onere di verificare il rilascio della suddetta autorizzazione.
5. Il servizio informativo via email prevede l'invio, all'indirizzo di posta elettronica indicato alla Banca al momento dell'attivazione del servizio, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un Pagamento di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Al servizio informativo via email si applicano i commi precedenti relativi al servizio informativo SMS, ad eccezione dell'indicazione nel messaggio del saldo disponibile della Carta e della possibilità per l'Intestatario di chiedere la disattivazione del servizio attivato dal Cliente, e viceversa.
6. Il servizio informativo via app prevede l'invio, mediante l'applicazione software del Servizio a distanza installata sul Dispositivo mobile dell'Intestatario, di un messaggio ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un Pagamento di importo superiore a quello impostato per il servizio stesso. Nel messaggio non è indicato il saldo disponibile della Carta. Le modalità di attivazione e disattivazione del servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza. Il servizio informativo via app può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione tramite il Servizio a distanza.
7. I servizi informativi di cui ai precedenti commi 5 e 6 richiedono una connessione dati attiva e sono gratuiti, salvo eventuali oneri dovuti dall'Intestatario a terzi per la connessione dati.

Articolo 21 - Modifica delle norme e delle condizioni economiche

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Titolare è una microimpresa nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell'art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Titolare comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Titolare, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Titolare è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta inviate dalla Banca.
4. Se il Titolare è non consumatore:
- il comma 2 non si applica;
 - la modifica è comunicata con preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Titolare comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
 - il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Articolo 22 - Comunicazione dell'avvenuta esecuzione - Comunicazioni di modifica delle norme e delle condizioni economiche; altre comunicazioni di trasparenza

1. La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Titolare delle informazioni relative al Pagamento tramite i propri sportelli automatici abilitati o il Servizio a distanza. Il Titolare può chiedere che la comunicazione dei Pagamenti eseguiti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione delle informazioni relative ai Pagamenti registrati sulla Carta nei trenta giorni precedenti. Al fine di visualizzare tali informazioni, il Titolare deve:
- utilizzare la Carta e il PIN presso uno sportello automatico abilitato della Banca o delle Banche del Gruppo
 - accedere al Servizio a distanza della Banca cui la Carta è collegata.

Inoltre, alla sottoscrizione del presente contratto, il Titolare sceglie se intende ricevere dalla Banca, all'inizio di ciascun anno solare, il rendiconto dei Pagamenti registrati sulla Carta nell'anno precedente; si applicano le condizioni economiche previste per questo invio nel presente contratto. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, il Titolare può modificare la propria scelta in ordine alla ricezione di tale rendiconto o alle modalità di invio del medesimo, tempo per tempo previste dalla Banca, facendone richiesta alla filiale o tramite il Servizio a distanza oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.

2. Le altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza bancaria, incluse le comunicazioni delle modifiche di cui al precedente articolo, sono rese disponibili dalla Banca tramite il Servizio a distanza; in alcuni casi, sono inviate dalla Banca all'indirizzo indicato in contratto.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo si intendono ricevute dal giorno successivo a quello in cui sono messe a disposizione secondo le suddette modalità. È onere del Titolare verificare tempo per tempo la messa a disposizione delle comunicazioni ed eventualmente trasferirle su supporto durevole.

4. Il Titolare può chiedere alla Banca di ricevere le predette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo indicato in contratto.

Articolo 23 - Durata e cessazione del contratto *(Questo articolo si applica alle Carte Superflash, Pensione e Flash Up)*

1. Il contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Titolare, senza penalità e spese di chiusura, e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di almeno 15 giorni; tuttavia, se il Titolare è consumatore, il termine di preavviso per il recesso della Banca è di almeno due mesi. Il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso.

3. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, dandone immediata comunicazione; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.

4. La Banca blocca l'operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta.

5. Il rimborso dell'importo monetario residuo caricato sulla Carta deve essere richiesto dal Titolare alla Banca entro il termine di prescrizione ordinaria previsto dalla legge.

6. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.

7. Il contratto cessa se il Titolare non attiva la Carta, con le modalità previste all'art. 4, comma 3, entro l'inizio del quinto mese successivo:

a) alla data di sottoscrizione del contratto,

b) alla data di scadenza della Carta (l'attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva),

c) alla data di ricezione da parte della Banca della richiesta di sostituzione della Carta (l'attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva),

d) alla data indicata nella comunicazione di sostituzione della Carta da parte della Banca (l'attivazione si riferisce alla Carta sostitutiva).

La cessazione del contratto si verifica anche se il Titolare ha attivato il servizio di Instant Issuing di cui all'art. 2 ter.

Il contratto cessa altresì se il Titolare, dopo il blocco della Carta, ai sensi dell'art. 8 comma 3, entro l'inizio del quinto mese successivo alla data del blocco:

- non richiede la sostituzione della Carta oppure

- non comunica il ritrovamento della Carta smarrita richiedendo alla Banca la riattivazione della Carta stessa.

In tutti i casi previsti da questo comma, il contratto cessa il primo giorno lavorativo del quinto mese successivo alle date sopra indicate.

Articolo 23 - Durata e cessazione del contratto *(Questo articolo si applica alla Carta Superflash Federico II Napoli)*

1. Il contratto ha durata di quattro anni e, a tale scadenza, esso si rinnova una sola volta per un periodo di pari durata, salvo che la Banca o il Titolare comunichi per iscritto alla controparte il proprio recesso; tale comunicazione può essere inviata esclusivamente nel periodo compreso tra 90 e 30 giorni precedenti la scadenza del contratto.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, il Titolare può comunque recedere in qualsiasi momento, senza penalità e spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca con preavviso di almeno 15 giorni. Il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso.

3. La cessazione, a qualsiasi causa dovuta, del contratto relativo alla funzione di carta universitaria (parte E) determina automaticamente anche la cessazione di questo contratto.

4. La Banca blocca l'operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta.

5. Il rimborso dell'importo monetario residuo caricato sulla Carta deve essere richiesto dal Titolare alla Banca entro il termine di prescrizione ordinaria previsto dalla legge.

Articolo 23 - Durata e cessazione del contratto *(Questo articolo si applica alle Carte Flash Up Studio e Flash Up Studio La Statale)*

1. Il contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Titolare, senza penalità e spese di chiusura, e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di almeno 15 giorni; tuttavia, se il Titolare è consumatore, il termine di preavviso per il recesso della Banca è di almeno due mesi. Il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso.

3. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005, dandone immediata comunicazione; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.

4. La cessazione, a qualsiasi causa dovuta, della funzione di carta universitaria, del rapporto di studio o di lavoro del Titolare con l'Università o dell'accordo tra la Banca e l'Università determina automaticamente la cessazione di questo contratto.

5. La Banca blocca l'operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta.

6. Il rimborso dell'importo monetario residuo caricato sulla Carta deve essere richiesto dal Titolare alla Banca entro il termine di prescrizione ordinaria previsto dalla legge.

7. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.

Articolo 23 bis - Trasferimento dei servizi di pagamento

Il Titolare, se consumatore, può chiedere gratuitamente alla Banca il trasferimento, presso altro prestatore di servizi di pagamento, dei servizi di pagamento connessi alla Carta, secondo quanto previsto dagli articoli 126 quinquiesdecies e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), anche senza chiedere l'estinzione della Carta.

Per informazioni il Cliente può consultare la "Guida al trasferimento dei servizi di pagamento" disponibile presso le Filiali e sul sito internet della Banca.

Articolo 24 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Titolare può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul Sito.

2. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

3. Il Titolare e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Titolare ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 24 bis - Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi on line

Se il contratto è concluso on line, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Cliente consumatore residente nell'Unione Europea, o in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo, può anche utilizzare la Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution) di cui al Regolamento UE n. 524/2013, sviluppata e gestita dalla Commissione europea.

Sulla Piattaforma ODR - che è accessibile al seguente link <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> - è disponibile anche l'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i quali la Banca e il Cliente potranno di comune accordo individuare l'organismo cui demandare la risoluzione della controversia. La Banca ai sensi dell'art.14 del citato Regolamento comunica il seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.reclami@intesasanpaolo.com.

Articolo 25 - Microimprese

1. I soggetti rientranti nella categoria delle "microimprese" di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori, con l'eccezione dell'art. 26 comma 4, dell'art. 31 comma 1 e dell'art. 35 ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.

Articolo 26 - Lingua del Contratto - Legge applicabile - Copia del contratto - Foro competente - Sanzioni

1. La lingua del contratto e delle comunicazioni nel corso del rapporto è quella italiana.
2. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Il Cliente e, se diverso, il Titolare hanno diritto di ricevere a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
4. In caso di controversia con un soggetto non consumatore, Foro competente è anche quello dove ha sede legale la Banca.
5. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario.

Articolo 26bis - Consenso del Cliente e, se diverso, del Titolare all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, del D.Lgs. 11/2010, il Cliente e, se diverso, il Titolare prestano il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.

Articolo 26 ter - Trattamento dati personali (il seguente articolo si applica solo alle Carte Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale e Superflash Federico II Napoli)

La Banca e l'Università tratteranno i dati personali dei Titolari delle carte in qualità di titolari autonomi, inclusa la comunicazione tra loro in esecuzione del presente Contratto, ove previsto, in base alle informative rispettivamente rese e relativi eventuali consensi, nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e normativa nazionale tempo per tempo vigente).

Sezione ADDEBITI DIRETTI

Articolo 27 - Caratteristiche

1. La presente sezione si applica:
 - al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Beneficiario; il servizio include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso
 - ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l'effettuazione.
2. Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto - tra cui quelle relative all'abilitazione o disabilitazione della Carta nonché all'autorizzazione all'esecuzione - sono descritte nel relativo Foglio Informativo.

Articolo 28 - Abilitazione della Carta

1. La Carta è automaticamente abilitata al Servizio ADUE, nonché agli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.
2. Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Titolare preventivamente richieda l'abilitazione della Carta. Se la Carta non è abilitata ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Titolare abbia rilasciato l'autorizzazione prevista all'articolo 30.
3. Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Titolare può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 29 - Disabilitazione della Carta

1. Per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) il Titolare può disabilitare la Carta.
2. La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione della Carta a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.
3. Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale la Carta è stata disabilitata il Titolare deve presentare una richiesta per iscritto alla Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Articolo 30 - Autorizzazione del Titolare all'esecuzione degli Addebiti Diretti

1. Se il Titolare intende far eseguire sulla Carta Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.
2. Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata alla Banca o al Beneficiario; tuttavia, per alcuni tipi di Addebito Diretto nel Foglio Informativo può essere indicato che l'autorizzazione deve essere rilasciata sempre al Beneficiario.
4. L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o informatico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebito Diretto può essere data anche:
 - tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;
 - tramite il Servizio a distanza di cui il Titolare sia intestatario, se previsto dalle funzionalità del medesimo.
5. L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Titolare.

6. Per taluni tipi di Addebito Diretto il Titolare può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.
7. L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
8. La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Titolare. Se l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto al Titolare con le modalità previste all'art. 14.

Articolo 31 - Modifica e revoca dell'autorizzazione

1. Il Titolare può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia, il Titolare, se è non consumatore (anche se microimpresa), può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
2. La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art. 30 per il rilascio dell'autorizzazione; essa è efficace dal secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca. La Banca può comunque considerare la comunicazione efficace nello stesso giorno di ricezione. Se il Titolare presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Articolo 32 - Rapporti tra Titolare e Beneficiario

1. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Titolare e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
2. Il Titolare si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti Diretti.

Articolo 33 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti

1. L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento - che deve essere successiva alla data in cui l'ordine perviene alla Banca - indicata nell'ordine stesso dall'Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sulla Carta.
2. L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamento in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Articolo 34- Richiesta del Titolare di non eseguire singoli Addebiti Diretti

1. Il Titolare può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla Filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi del primo comma dell'art. 33. È facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Articolo 35 - Richiesta di rimborso

1. Entro il termine di 8 settimane dall'addebito sulla Carta il Titolare può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;
 - b) l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub (a) e (b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad esempio: servizio ADUE ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso che non prevedono il diritto di rimborso).
2. Il Titolare non consumatore (anche nel caso in cui sia una microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia, tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Titolare stesso nell'autorizzazione; ad esempio:
 - per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso che non prevedono il diritto di rimborso) il rimborso può essere chiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato.
3. La richiesta va fatta per iscritto alla Filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni richieste; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sezione BONIFICI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E BONIFICI PAESE EXTRA E.E.A.

Articolo 36 - Ambito di applicazione della sezione - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti

1. Le norme della presente sezione si applicano ai Bonifici in divisa Extra E.E.A. e ai Bonifici Paese Extra E.E.A..
2. I bonifici tramite il servizio Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) sono regolati dagli articoli da 1 a 27 del presente contratto anche se l'altro Intermediario coinvolto non è situato in un Paese E.E.A. purché si tratti di uno dei paesi indicati nel Foglio Informativo.
3. Oltre alle norme della presente sezione,
 - ai Bonifici in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli del presente contratto: 1, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (commi 2, 5 e 6), 12, 13 (commi 2, 6, 7), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;
 - ai Bonifici Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli del presente contratto: 1, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (commi 2, 5 e 6), 12, 13 (commi 2, 6, 7), 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Articolo 37 Mancata o inesatta esecuzione di Bonifici Paese Extra E.E.A.

1. A seguito della richiesta di rettifica del Titolare ai sensi dell'art. 16, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
 - in caso di mancata esecuzione di un bonifico a debito della Carta, se la Carta è stata comunque addebitata, la Banca rimborsa al Titolare l'importo addebitato;
 - in caso di esecuzione inesatta di un bonifico, la Banca effettua la rettifica.
2. In caso di mancata esecuzione di un bonifico a credito della Carta, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sulla Carta l'importo del bonifico.

Articolo 38 - Bonifici disposti dal Titolare con data futura

1. Il Titolare può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di bonifico quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l'ordine.

Articolo 39 - Revoca dell'ordine di bonifico

1. L'ordine di bonifico con data futura può essere revocato dal Titolare entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 38.
2. Si applicano i commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini di bonifico permanente) 3 e 5 dell'art. 11.

Articolo 40 - Esecuzione del bonifico

1. Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di bonifico, i termini per:

- l'accredito all'Intermediario del Beneficiario dell'importo di un bonifico a debito della Carta;
 - l'accredito sulla Carta dell'importo di un Bonifico in divisa Extra E.E.A. e di un Bonifico Paese Extra E.E.A. in una divisa dall'euro o dalla divisa di un Paese E.E.A.;
- sono indicati nel Foglio Informativo.
2. In caso di Bonifico Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese E.E.A. a credito della Carta si applica l'art. 13 comma 8.

Sezione SERVIZIO PAGAMENTI CON DISPOSITIVO MOBILE

Articolo 41 - Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile

1. Il Servizio consente al Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per effettuare Pagamenti presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti abilitati al Servizio, che espongono i marchi dei circuiti di pagamento indicati sulla Carta.
2. Per l'utilizzo del Servizio, il Titolare deve:
- essere titolare del Servizio a distanza;
 - disporre di un Dispositivo mobile con le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella guida del Servizio a distanza e installare sul Dispositivo mobile - se non già presente sullo stesso - le applicazioni di pagamento indicate nella guida; tali applicazioni possono essere della Banca o di soggetti terzi convenzionati con la Banca stessa; e
 - attivare e configurare il Servizio tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni di cui al precedente punto; le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di modifica delle scelte di configurazione e di disattivazione del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.
3. Il Titolare presta il proprio consenso ai Pagamenti effettuati con il Servizio con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza; tali modalità variano in base alle caratteristiche del Pagamento (es. a seconda che il Pagamento sia effettuata presso POS o sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli Esercenti; a seconda del circuito di pagamento, del Dispositivo Mobile e dell'applicazione di pagamento utilizzati; a seconda dell'importo del Pagamento) e alla configurazione del Servizio, e prevedono:
- l'uso di una delle applicazioni di pagamento installate sul Dispositivo mobile; e
 - l'inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione scelte dal Titolare nella fase di configurazione del Servizio.

In caso di Pagamenti presso i POS:

- in luogo dell'inserimento delle credenziali sul Dispositivo mobile, al Titolare può essere richiesto di digitare il PIN della Carta sul POS;
 - i Pagamenti possono essere effettuati senza l'inserimento delle credenziali o, digitazione del PIN se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l'importo cumulativo dei Pagamenti effettuati a partire dalla data dell'ultimo inserimento delle credenziali o, dell'ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro.
4. Per esigenze tecniche, il numero della Carta riportato nelle comunicazioni relative ai pagamenti con il Servizio può essere diverso da quello riportato sulla Carta.
5. Al Dispositivo mobile e alle credenziali di autenticazione create dal Titolare nella configurazione del Servizio si applicano l'obbligo di diligente custodia previsto all'art. 4 e gli obblighi di segnalazione previsti all'art. 8; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella guida del Servizio a distanza.
6. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto rispettivamente agli artt. 7 e 23.

Sezione TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI

Articolo 42 - Servizi di informazione sui conti

1. Il Titolare può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione alla Carta se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Titolare è intestatario del Servizio a distanza tramite internet cui la Carta è collegata e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
 - per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
2. Le informazioni sulla Carta che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
3. La Banca può rifiutare l'accesso alla Carta alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato alla Carta medesima da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Titolare verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o che ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso alla Carta alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
4. In ogni caso la Banca, se riceve dal Titolare la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l'accesso alla Carta alla Terza Parte. Il Titolare può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida al Servizio a distanza cui la Carta è collegata.
5. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Titolare e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Titolare si impegna quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

Sezione SERVIZIO BANCOMAT Pay®

Articolo 43 - Definizioni

1. Nella presente sezione si intende per:

App	applicazione software della Banca o di terzi indicata nella guida del Servizio a distanza
Carta BANCOMAT Pay®	carta dematerializzata rilasciata dalla Banca, che il Titolare può utilizzare unicamente tramite il Servizio
Conto	il conto di pagamento collegato in modalità dispositiva al Servizio a distanza del Titolare, su cui sono regolate le Operazioni; il Conto può essere un conto corrente o una carta prepagata rientrante nelle tipologie indicate nel Foglio Informativo (inclusa la Carta)
Esercenti	gli esercenti abilitati al Servizio
Numero di cellulare	numero di utenza cellulare che, associato alla Carta BANCOMAT Pay®, identifica il Titolare e il Conto ai fini del Servizio
Operazioni	le operazioni di pagamento, di invio di denaro (bonifici) o di prelievo di contante effettuate mediante il Servizio
Servizio	il servizio BANCOMAT Pay® avente le caratteristiche indicate nella presente sezione; il servizio BANCOMAT Pay® è di titolarità di BANCOMAT S.p.A. ed è erogato dalla Banca in forza di un apposito accordo.

2. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto al precedente comma 1, i termini in maiuscolo utilizzati nella presente sezione hanno il significato loro attribuito all'art. 1.

Articolo 44 - Oggetto

1. Il Servizio consente al Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per disporre le seguenti Operazioni in euro in Italia e all'estero:
- invii di denaro (tramite bonifico) a favore di privati o associazioni senza scopo di lucro abilitati al Servizio;

- invii di denaro (tramite bonifico) a favore di soggetti non abilitati al Servizio;
- pagamenti, anche su internet, in favore di Esercenti abilitati al Servizio;
- pagamenti, anche su internet, in favore di enti pubblici abilitati al Servizio;
- pagamenti ricorrenti, anche su internet, in favore di Esercenti abilitati al Servizio;
- prelievi di contante presso Esercenti abilitati al Servizio.

2. I Paesi in cui il Servizio è utilizzabile sono indicati nel Foglio Informativo.

3. Il Servizio consente inoltre di ricevere sul Conto invii di denaro (tramite bonifico) in euro disposti da soggetti abilitati al Servizio.

4. Alcune Operazioni indicate nella guida del Servizio a distanza possono essere eseguite su un conto di pagamento diverso dal Conto e intrattenuto dal Titolare presso un altro prestatore di servizi di pagamento aderente al Servizio; in questo caso, per l'esecuzione di tali Operazioni il Titolare si avvale del Servizio erogato da tale prestatore di servizi di pagamento secondo quanto concordato con quest'ultimo.

Articolo 45 - Carta BANCOMAT Pay®

1. La Carta BANCOMAT Pay® è diversa dalla Carta. Il numero e la data di scadenza della Carta BANCOMAT Pay® sono diversi da quelli della Carta. Questi dati non sono comunicati al Titolare perché non sono necessari per effettuare le Operazioni.

2. La Carta BANCOMAT Pay® in scadenza viene rinnovata a iniziativa della Banca.

Articolo 46 -Requisiti per l'utilizzo del Servizio

1. Per l'utilizzo del Servizio, il Titolare deve:

- essere intestatario o cointestatario con firma disgiunta del Conto;
- essere titolare del Servizio a distanza;
- disporre di un Dispositivo mobile con i requisiti tecnici indicati nella guida del Servizio a distanza e installare l'App sul Dispositivo mobile;
- essere il legittimo utilizzatore del Numero di cellulare.

Dopo l'attivazione del Servizio, non è necessario che l'App sia installata sul Dispositivo mobile per ricevere invii di denaro tramite il Servizio.

2. Le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di disattivazione, blocco e sblocco del Servizio, sono indicate nella guida del Servizio a distanza.

Se al momento della conclusione di questo contratto il Titolare è intestatario del Servizio a distanza e non ha ancora attivato il Servizio, la Banca stessa procede all'attivazione automatica del Servizio con la seguente configurazione:

- il Numero di cellulare è il numero di utenza cellulare certificata dal Titolare per l'utilizzo del Servizio a distanza;
- il Conto è la Carta; tuttavia, se il Titolare ha in precedenza attivato il Servizio con un altro prestatore di servizi di pagamento aderente al Servizio stesso, alcune Operazioni indicate nella guida del Servizio a distanza sono eseguite sul conto di pagamento collegato come principale al Servizio dal Titolare presso tale prestatore di servizi di pagamento; resta inteso che, per l'esecuzione di queste Operazioni, il Titolare si avvale del Servizio erogato dal predetto prestatore di servizi di pagamento secondo quanto concordato con quest'ultimo. Resta ferma la possibilità per il Titolare di disattivare il Servizio o di modificarne la configurazione con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza.

3. Al Servizio possono essere collegati un solo Numero di cellulare e un solo Conto per volta. Il Titolare può tuttavia modificare il Numero di cellulare o il Conto in ogni momento con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza.

Articolo 47 - Limiti di utilizzo

1. Il Servizio è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto e, inoltre, entro gli specifici limiti indicati in questo contratto.

2. L'esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all'atto dell'utilizzo del Servizio: pertanto, le Operazioni sono consentite esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all'Operazione richiesta.

3. I limiti del Servizio, ad eccezione dei limiti per il prelievo di contante stabiliti dal prestatore di servizi di pagamento che ha convenzionato l'Esercente, sono modificabili dal Titolare in diminuzione o in aumento, entro i massimali stabiliti dalla Banca, secondo quanto previsto al comma seguente; i massimali tempo per tempo in vigore sono indicati nella guida del Servizio a distanza.

4. La richiesta di modifica può essere presentata con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza.

5. I limiti indicati in contratto sono modificabili dalla Banca nel rispetto dell'art. 21.

Articolo 48 - Consenso all'esecuzione delle Operazioni

1. Il Titolare presta il proprio consenso alle Operazioni con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza. Tali modalità possono variare in base alle caratteristiche dell'Operazione (es. importo dell'Operazione, pagamento o invio di denaro, Operazioni su internet, ecc.) e alla configurazione del Servizio, e prevedono l'uso dell'App e l'inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione del Servizio a distanza come indicato nella guida del Servizio a distanza.

Il Titolare può configurare il Servizio per prevedere che, nei casi e con i limiti indicati nella guida del Servizio a distanza, le Operazioni siano autorizzate senza Autenticazione forte.

2. Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un'Operazione a favore di un Esercente o a favore di enti pubblici l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Titolare. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sul Conto.

3. La Banca, dal momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un'Operazione di cui all'art. 49, comma 1, rende indisponibile sul Conto l'importo dell'Operazione fino all'esecuzione dell'Operazione o all'eventuale revoca della stessa da parte del Titolare.

Articolo 49 - Esecuzione delle Operazioni

1. La Banca esegue le Operazioni di invio denaro a favore di privati, associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, addebitando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto:

- a) se il beneficiario è già abilitato al Servizio, la Banca esegue l'Operazione immediatamente;
- b) se il beneficiario non è ancora abilitato al Servizio, la Banca esegue l'Operazione dopo aver ricevuto da BANCOMAT S.p.A. conferma che il beneficiario è stato abilitato al Servizio. Fino a tale momento, il Titolare può revocare il consenso all'esecuzione dell'Operazione tramite l'App con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza. Se la conferma di BANCOMAT S.p.A. non arriva entro il termine indicato nella guida del Servizio a distanza, la Banca non esegue l'Operazione.;
- c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b), se il beneficiario non è ancora abilitato al Servizio e non è titolare di un conto di pagamento presso la Banca oppure è titolare di tale conto ma non ha un'utenza cellulare certificata per l'utilizzo del Servizio a distanza, la Banca esegue l'Operazione dopo aver ricevuto da BANCOMAT S.p.A. il codice IBAN del conto di pagamento del beneficiario e gli altri dati richiesti per l'esecuzione dell'Operazione stessa che il beneficiario, su invito del Titolare trasmesso con le modalità indicate nella guida al Servizio a distanza, ha comunicato alla stessa BANCOMAT S.p.A.

La Banca esegue l'Operazione senza verificare la corrispondenza del codice IBAN e degli altri dati ricevuti da BANCOMAT S.p.A. al beneficiario a favore del quale il Titolare intende effettivamente disporre l'invio denaro.

Prima del momento in cui la Banca riceve da BANCOMAT S.p.A. la conferma di cui alla lettera b) o il codice IBAN e gli altri dati di cui alla lettera c), il Titolare può revocare il consenso all'esecuzione dell'Operazione tramite l'App con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza. Se tale

conferma o il codice IBAN e i predetti dati non arrivano da BANCOMAT S.p.A. entro il termine indicato nella guida del Servizio a distanza, la Banca non esegue l'Operazione.

2. La Banca esegue le Operazioni di pagamento a favore di Esercenti o enti pubblici immediatamente, addebitando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto.

3. Se il Titolare ha scelto di ricevere sul Conto le Operazioni di invio denaro a suo favore, la Banca esegue tali Operazioni accreditando il relativo importo sul Conto subito dopo aver ricevuto conferma dell'Operazione da BANCOMAT S.p.A.

4. Per l'esecuzione delle Operazioni di prelievo di contante, gli Esercenti richiedono la tessera sanitaria nazionale del Titolare per la lettura elettronica del codice fiscale.

Se il Titolare ha attivato il Servizio con un altro prestatore di servizi di pagamento aderente al Servizio stesso, il totale dei prelievi giornalieri è consentito sempre entro i limiti stabiliti dal prestatore dei servizi di pagamento che ha convenzionato l'Esercente, tempo per tempo in vigore.

5. Al termine dell'Operazione di prelievo, l'Esercente consegna al Titolare il denaro contante e lo scontrino; il Titolare verifica la corrispondenza tra l'importo ricevuto e quello indicato sullo scontrino.

Articolo 49bis - Esecuzione delle Operazioni di pagamento ricorrenti

1. La Banca esegue le Operazioni di pagamento ricorrenti disposte da un Esercente addebitando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto stesso.

2. Il Titolare, tramite il Servizio a distanza e con le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza, può:

- visualizzare l'elenco delle autorizzazioni all'esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti rilasciate agli Esercenti;
- bloccare l'esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti per cui ha in precedenza rilasciato l'autorizzazione ad un Esercente o sbloccare l'esecuzione di tali Operazioni, facendone richiesta alla Banca entro il giorno lavorativo precedente la data dell'addebito concordata con l'Esercente; il blocco fa cessare l'esecuzione di tutte le Operazioni di pagamento ricorrenti da eseguire dopo il blocco stesso e che si riferiscono alla medesima autorizzazione; lo sblocco consente invece l'esecuzione di tutte le Operazioni di pagamento ricorrenti da eseguire dopo lo sblocco stesso e che si riferiscono alla medesima autorizzazione;
- nel rispetto di quanto previsto all'art. 47, impostare un limite massimo di importo delle singole Operazioni di pagamento ricorrenti che, in base all'autorizzazione da lui rilasciata ad un Esercente, possono essere addebitate sul Conto; la Banca rifiuta l'addebito sul Conto di tutte le Operazioni ricorrenti - di importo superiore al limite massimo impostato dal Titolare - che si riferiscono a tale autorizzazione. L'impostazione del limite e le sue eventuali successive modifiche sono efficaci dal giorno lavorativo successivo all'inserimento.

3. Se il Titolare intende revocare l'autorizzazione, deve farne richiesta direttamente all'Esercente. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione del Servizio, il Titolare deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all'Esercente con la massima sollecitudine.

Articolo 49ter - Richiesta di rimborso delle Operazioni di pagamento ricorrenti per cui è stato prestato il consenso

1. Entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito del Conto, il Titolare può chiedere il rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali ha prestato il consenso, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- nel consenso all'Operazione non era indicato l'importo della stessa;
- l'importo dell'Operazione supera quello che il Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.

2. La richiesta va fatta per iscritto e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in presenza di tale prova, la Banca rimborsa l'importo dell'Operazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in assenza di tale prova, la Banca non è tenuta al rimborso.

3. La Banca non è inoltre tenuta al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il Titolare ha rilasciato il consenso all'esecuzione dell'Operazione direttamente alla Banca;
- le informazioni sull'Operazione sono state messe a disposizione del Titolare almeno quattro settimane prima dell'addebito dell'Operazione.

Articolo 50 - Informazioni preliminari all'esecuzione

Prima della esecuzione di un'Operazione il Titolare può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese della Operazione stessa. La Banca fornisce le informazioni in Filiale verbalmente.

Articolo 51 - Comunicazione dell'avvenuta esecuzione

1. La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Titolare delle informazioni relative all'Operazione tramite l'App e il Servizio a distanza. Si applica inoltre quanto previsto nel contratto del Conto.

Articolo 52 - Rinvio ad altri contratti

Con riguardo alle seguenti materie:

richieste di rettifica delle Operazioni, Operazioni non autorizzate, mancata o inesatta esecuzione di Operazioni si applica quanto previsto nel contratto del Conto;

custodia del Dispositivo mobile e delle credenziali del Servizio a distanza, responsabilità in caso di utilizzo non autorizzato del Dispositivo mobile e delle credenziali, si applica quanto previsto nel contratto del Servizio a distanza.

La Banca può sospendere il Servizio nei casi indicati nel contratto del Servizio a distanza, nel qual caso si applica quanto previsto in tale contratto. La sospensione del Servizio non comporta l'automatica sospensione della Carta.

Articolo 53 - Comunicazione dei dati del Titolare a BANCOMAT S.p.A.

1. Ai fini dell'erogazione del Servizio la Banca deve comunicare alcuni dati del Titolare a BANCOMAT S.p.A.; maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali del Titolare da parte di BANCOMAT S.p.A. sono riportate nella guida del Servizio a distanza.

Articolo 54 - Rapporti tra il Titolare e i beneficiari delle Operazioni di pagamento

1. I rapporti contrattuali tra il Titolare e i beneficiari delle Operazioni di pagamento sono distinti e autonomi rispetto a questo contratto. Pertanto, le eventuali controversie con i beneficiari delle Operazioni non escludono né sospendono l'obbligo del Titolare di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base a questo contratto.

Articolo 54 bis - Servizio Accedi con BANCOMAT Pay®

1. Il servizio Accedi con BANCOMAT Pay® consente all'Intestatario di:

- registrarsi sui siti internet degli Esercenti abilitati a questo servizio inserendo il Numero di cellulare e autorizzando espressamente, tramite l'App, la trasmissione all'Esercente di alcuni dei dati presenti nel proprio profilo BANCOMAT Pay®, secondo le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza;
- accedere successivamente ai siti internet su cui la registrazione sia avvenuta con le modalità di cui al punto precedente, inserendo il Numero di cellulare e autorizzando l'accesso tramite l'App, secondo le modalità indicate nella guida del Servizio a distanza.

2. Le eventuali modifiche dei dati presenti nel proprio Profilo BANCORMAT Pay® apportate dall'Intestatario si applicano solo alle registrazioni effettuate successivamente alle modifiche. È onere quindi dell'Intestatario provvedere, se del caso, ad informare di tali modifiche direttamente l'Esercente interessato.
3. Per utilizzare il servizio Accedi con BANCORMAT Pay®, l'Intestatario deve:
 - avere attivo il servizio BANCORMAT Pay® con la Banca, secondo quanto previsto nei precedenti articoli;
 - avere attivato con la Banca il servizio Accedi con BANCORMAT Pay® tramite l'App, secondo le modalità indicate nella stessa App e nella guida del Servizio a distanza;
 - aver scelto il Conto quale conto di pagamento collegato come principale al Servizio BANCORMAT Pay®, nel caso abbia attivo il Servizio BANCORMAT Pay® anche con un altro prestatore di servizi di pagamento.
4. L'Intestatario può disattivare in qualunque momento il servizio Accedi con BANCORMAT Pay® secondo le modalità indicate nell'App e nella Guida del Servizio a distanza; la disattivazione impedisce l'utilizzo del servizio Accedi con BANCORMAT Pay® anche sui siti internet presso i quali il servizio stesso fosse stato in precedenza utilizzato.
5. Per la sospensione e il recesso dal servizio Accedi con BANCORMAT Pay® da parte della Banca si applicano rispettivamente gli articoli 33, secondo comma e 10.
6. Il servizio Accedi con BANCORMAT Pay® è di titolarità di BANCORMAT S.p.A. ed è erogato dalla Banca in forza di un apposito accordo con la predetta società. Ai fini dell'erogazione del servizio Accedi con BANCORMAT Pay® la Banca deve comunicare alcuni dati dell'Intestatario a BANCORMAT S.p.A.; maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali dell'Intestatario da parte di BANCORMAT S.p.A. sono riportate nella guida del Servizio a distanza.
7. Per il trattamento dei dati personali dell'Intestatario da parte dell'Esercente, al quale sono trasmessi ai fini dell'erogazione del servizio Accedi con BANCORMAT Pay®, si rinvia alla relativa informativa messa a disposizione dall'Esercente stesso.

REGOLE DELLA PERSONALIZZAZIONE DELLA CARTA

(Queste regole si applicano solo alle seguenti carte prepagate: Carta Flash Nominativa e Superflash)

La personalizzazione della Carta consente al Cliente che acquista la Carta tramite il Servizio a distanza di chiedere l'inserimento di un'immagine a sua scelta sulla parte anteriore del supporto plastico della Carta nel rispetto delle seguenti Regole.

1. Costo per la Personalizzazione della Carta

1. La personalizzazione del supporto plastico della Carta comporta l'addebito, sul conto corrente del Cliente indicato nella Sezione B, del costo acquisto Carta personalizzata indicato nella Sezione A; l'addebito avviene in un'unica soluzione al momento dell'acquisto della Carta.
2. In caso di richiesta di supporto plastico della Carta con un'immagine legata ad una partnership della Banca (di seguito "Carta brandizzata"), verrà addebitato, sulla Carta, un ulteriore costo mensile indicato nella Sezione A.

2. Processo di Personalizzazione

1. La Personalizzazione della Carta avviene secondo il seguente processo:
il Cliente durante il processo di acquisto della Carta tramite il Servizio a distanza accede alla sezione personalizzazione e sceglie una delle immagini messe a disposizione dalla Banca.

3. Scadenza o sostituzione del supporto plastico della Carta nel formato personalizzato

1. In tutti i casi di rilascio di un nuovo supporto plastico (ad es. rinnovo alla scadenza, sostituzione con riemissione), il nuovo supporto plastico viene emesso nel formato personalizzato iniziale e vengono addebitati, entro 10 giorni dalla data di richiesta del nuovo supporto plastico, i relativi costi indicati nella Sezione A, se previsti.
2. Nel caso di Carta brandizzata, il supporto plastico della Carta rilasciato in caso di rinnovo a scadenza della stessa viene emesso nel formato standard, secondo i costi indicati nella Sezione A, se previsti.

4. Altre disposizioni

1. Il supporto plastico della Carta nel formato personalizzato resta di proprietà della Banca secondo quanto previsto nel contratto della Carta.

L'Informativa completa della Banca è disponibile sul sito e in qualunque filiale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N°10007000085 CARTA SUPERFLASH

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Superflash, (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 10007000085.

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che Inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di

Assicurazione.

ASSICURAZIONE: le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto.

ASSICURATO: il titolare della Carta Superflash, (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: la Carta prepagata Superflash, Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

POLIZZA COLLETTIVA: polizza N° 10007000085 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

RISCHIO: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:

Sezione A - Garanzia Safe on Line

Sezione B - Garanzia Protezione Acquisti

Sezione C - Garanzia Scippo/aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le carte assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

Per le carte emesse dall'1/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

La Società anche dopo il recesso si impegna a mantenere la copertura fino alla scadenza annua contrattuale della Carta.

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del Premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di Assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Circostanze del Rischio

a) Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1983 e 1894 del Codice Civile).

b) Aggravamento del Rischio

La Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 8 - Periodo per effettuare la denuncia

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

Ogni diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 9 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Via San Francesco D'Assisi, 10
10122 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: reclami@intesasampaoloassicura.com
email: reclami@pec.intesasampaoloassicura.com

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.42133206
Indirizzo e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.Europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti necessari.

Art. 8 - Legge applicabile. Controversie e foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente polizza è competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - GARANZIA SAFE ON LINE.

La garanzia "Safe on Line" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Superflash (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000085. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.

ASSICURATO: il titolare della Carta Superflash, (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di

consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA SUPERFLASH / CARTA ASSICURATA: la Carta prepagata Superflash, (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a euro 75,00 ad eccezione di:

- animali, piante e fiori;
- gioielli, ivi compresi gli orologi;
- denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli,
- titoli o altri strumenti finanziari negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari;
- biglietti di trasporto (aereo, treno etc.);
- dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software ...);
- servizi on line;
- beni acquistati per essere rivenduti;
- beni acquistati su vendite all'asta;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) Paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

VENDITORE: azienda che commercializza prodotti su internet.

TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia "Safe On Line" copre tutti gli acquisti on line su siti Internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito Internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet.

TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i Beni Assicurati devono essere consegnati in Italia.

NON CONFORME: il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. L'Assicurato deve notificare la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato.

NON SPEDITO: il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata.

PAGAMENTO ON LINE: qualsiasi Pagamento On Line fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul Conto Corrente.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che Inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Safe On Line".

Art. 11 - Oggetto della garanzia "Safe On Line"

La garanzia "Safe On Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:

1) caso di non conformità:

- a) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure
- b) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto.

Il bene è considerato non conforme per i termini e le condizioni di questa garanzia quando:

I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli Invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: In tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore il bene acquistato;

II. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non Invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti.

III. Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Intesa Sanpaolo Assicura ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. Il Bene Assicurato deve essere inviato a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano

2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento la garanzia "Safe On Line" rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

Art. 12 - Oggetto della garanzia "Safe On Line"

Il limite di Indennizzo per Assicurato è di euro 500,00 per richiesta di rimborso e per Anno Assicurato.

Art. 13 - Esclusioni della garanzia "Safe On Line"

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:

- danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;
- danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del Venditore, furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erraneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.);
- danni al prodotto verificati si durante il trasporto con qualsiasi mezzo;
- guasti e difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;
- danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di prodotti coperti dalla garanzia del Produttore;

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

- la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della Società incaricate delle spedizioni;
- il ritardo nella Consegna;
- i prodotti con numero Identificativo rimosso o alterato;

- i prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;
 - le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del produttore o del distributore.
- Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 14 - Sinistri. Obblighi, dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà notificare l'accaduto al Servizio liquidazione Danni di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano anche attraverso il modulo di denuncia di Sinistro che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE A - GARANZIA "PROTEZIONE ACQUISTI"

La garanzia "Protezione Acquisti" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Superflash, Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000085. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.

ASSICURATO: il titolare della Carta Superflash, (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: la Carta prepagata Superflash, (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) valida ed emessa a partire dal 1 luglio 2012 da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente. (*1) acquistati con la Carta Assicurata il cui valore di acquisto sia superiore a euro 75,00, ad eccezione di:

- gioielli, gemme;
- animali e piante;
- denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli;
- titoli o altri strumenti finanziari negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2);
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari.

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso).

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni.

FURTO CON SCASSO E/O EFFRAZIONE: è il furto commesso mediante rottura o forzatura delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito o in rimessa presso garage privato.

FURTO SEMPLICE: sottrazione del Bene Assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da Terzi nei confronti dell'Assicurato.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

SOCIETÀ: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti.

Art. 15- Oggetto della garanzia "Protezione Acquisti"

La garanzia "Protezione Acquisti" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite di Indennizzo, del prezzo di acquisto di un bene nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto Aggravato del bene stesso.

Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del Bene Assicurato; il Bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili purché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 16 - Periodo della garanzia "Protezione Acquisti"

Il periodo di validità della presente garanzia è 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 17 - Limite di Indennizzo della garanzia "Protezione Acquisti"

Il limite di Indennizzo per Assicurato e per Carta Assicurata è di euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia "Protezione Acquisti".

Art. 18 - Esclusioni della garanzia "Protezione Acquisti"

Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di Indennizzo derivanti da:

- Perdita o smarrimento del Bene Assicurato.
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso.
- Furto dei Beni Assicurati contenuti nei bagagli consegnati al vettore comune.
- Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.

Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 19 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:
- Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.
L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE C - GARANZIA "SCIPPO/ AGGRESSIONE AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)"

La garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente al Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Superflash (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000085. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione:

CONTRAENTE: la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.

ASSICURATO: il titolare della Carta Superflash, (in tutte le sue varianti Flash Up, Flash Up Studio, Flash Up Studio La Statale) cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità

di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D.Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: la Carta prepagata Superflash valida ed emessa a partire dal 1 luglio 2012 da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato.

RAPINA: il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

SOCIETA': Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)".

Art. 20 - Oggetto della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

La garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 21 - Periodo della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 22 - Limite di Indennizzo della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Il limite di Indennizzo per Assicurato per Carta Assicurata è di euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)".

Art. 23 - Esclusioni della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:

- danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o ascendenti);
 - prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta diversa dalla Carta Assicurata;
 - qualsiasi rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;
 - qualsiasi rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi;
 - qualsiasi rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.
- Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 24 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:

-verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;

inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito - Viale Stelvio 55/57- 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

SEZIONE D - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 25- Esclusioni Generali

La Società non liquiderà alcun Indennizzo per danni a cose o Persone derivanti da:

- a) qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- b) guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- c) uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- d) embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
- e) disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti;
- f) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- g) contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.

SEZIONE E - LIQUIDAZIONE SINISTRI

Art. 26- Arbitrato. Perizia

Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'Assicurato, può nominare il proprio perito di fiducia. Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.

Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. pagherà il perito da essa nominato.

L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.

Art. 27 - Surrogazione. Citazione di Terzi In giudizio

Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. liquida per una perdita subita da un Assicurato, Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. subentra all'assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. subentrerà nei diritti dell'assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. stessa.

Art. 28 - Liquidazione del danno

Relativamente alla liquidazione del danno:

- a) Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o
- b) altro in relazione alla presente polizza;
- c) In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile.

La ricevuta della liquidazione del Sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al Sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'Assicurazione risultano esse più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.

In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse assicurato.

Al sensi della presente polizza per "Pratica Completa" si intende la pratica inerente il Sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia Sinistro e Prove Documentali.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'"INFORMATIVA")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

¹ Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, etc....), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasampaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasampaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

Elenco delle funzioni momentaneamente non disponibili

- I servizi di addebito diretto ADUE sono disponibili secondo quanto indicato nel Foglio Informativo della Carta;
- non sono ancora utilizzabili i seguenti servizi: ricarica automatica di cui all'art. 6 comma 2; Pagamenti in data futura di cui all'art. 14 comma 5 e all'art. 38;
- il Servizio Cash Back di cui all'art. 9bis è al momento disponibile solo in Italia e senza la funzionalità "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" di cui all'art. 41;
- a debito e a credito della Carta è disponibile solo la seguente tipologia di Bonifico: Bonifico Europeo Unico area SEPA, salvo l'ordine permanente di bonifico che non è ancora disponibile;
- i prelievi di contante tramite il Servizio BANCOMAT Pay® non sono al momento disponibili;
- la visualizzazione dei dati della Carta tramite il Servizio a distanza di cui all'art. 4 comma 4 non è attualmente disponibile;
- l'attivazione dei servizi e funzioni al momento ancora non disponibili sarà resa nota sul Sito; il Titolare e il Cliente possono in qualsiasi momento ottenere informazioni sull'attivazione dei suddetti servizi e funzioni rivolgendosi alla Filiale.

² Ad esempio, al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.